

QUESITO

Sono un'insegnante di scuola primaria neoassunta in ruolo. Nella scuola in cui presto servizio sono stata cambiata di plesso, prima dell'inizio delle lezioni, in favore di una supplente che aveva lavorato in quel plesso lo scorso anno, per il criterio della continuità didattica. Nel nuovo plesso, poi, mi sono ritrovata un orario con otto ore consecutive di lezione, compresa la mensa, in un giorno della settimana. E' normale tutto ciò?

RISPOSTA

L'assegnazione dei docenti ai plessi è regolata dalla contrattazione di istituto e, di solito, i criteri sono quelli dell'anzianità di servizio e della continuità didattica. In questo caso, poiché Lei è al primo anno di insegnamento in quella scuola che non è la Sua sede definitiva, considerato che la supplente aveva già insegnato in quel plesso lo scorso anno, visto che le lezioni non erano ancora cominciate, il dirigente scolastico ha voluto tenere presente il criterio della continuità didattica nell'assegnare a quel plesso la supplente.

Diverso è il discorso sul numero di 8 ore consecutive di lezione, anche se c'è la mensa che per Lei, comunque, rappresenta ora di lezione. Anche se il CCNL del comparto scuola nulla dice sul numero massimo di ore di lezione in un giorno (dovrebbe essere previsto nel contratto di istituto), il **Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66** "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" prevede al massimo sei ore consecutive di lavoro (art. 8, comma 1).

data 18/09/2013